



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi	Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro	Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 12.7.2024 da ZANUTTIGH MARTINA (C.F. ZNTMTN81T60F356G), residente in San Pier D'Isonzo (GO), Viale Verdi n. 46 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 12.7.2024 ZANUTTIGH MARTINA ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;

che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

rilevata la non opponibilità alla procedura di liquidazione controllata dei pignoramenti presso terzi già incardinati e/o già definiti con ordinanza di assegnazione, in ragione della necessità di garantire la *par condicio creditorum*;

considerata, infine, la natura della procedura di liquidazione controllata che comporta lo spossessamento del debitore di ogni suo bene, ferme le esclusioni di cui all'art. 268 co. 4 CCII e che non appare, pertanto, coercibile la promessa dell'istante di destinare parte del TFR alla soddisfazione dei creditori

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore ZANUTTIGH MARTINA

NOMINA

Giudice delegato la **dott.ssa Martina Ponzin**

Liquidatore l'O.C.C. **dott.ssa Marzia Raner**, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE

Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario

ORDINA

ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale

DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Gorizia, 07/11/2024

Il giudice relatore

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi